



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94

del Consiglio comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI EQUITAZIONE SITO IN LOCALITA' PIANIZZA DI VILLAZZANO. DEFINIZIONE DISCIPLINA GENERALE E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE.

Il giorno 28.05.2026 ad ore 18:27 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Zanetti Silvia Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Presidente **ZANETTI SILVIA**

Consigliere e Consiglieri

ATTOLINI RENATA

BAGGIA MONICA

BENETTI ALEX

BOZZARELLI ELISABETTA

BRUGNARA MICHELE

CEKO KRISTOFOR

CHILA' FILOMENA

DAL RI ALESSANDRO

DE LEO ANTONIO

DEMARCHI ANDREA

DEMATTE' DANIELE

DI PIPPO ERICO

FERNANDEZ ANDREAS

FILOSI LUCA

FIORI FRANCESCA

FRANCESCHINI SILVIA

FRIZZERA GIANNA

GEAT CLAUDIO

GOIO ILARIA

IORIATTI LORIS

MALAJ SPARTAK

MORANDUZZO DEVID

PEDROTTI ALBERTO

RISATTI STEFANO

SANI ROBERTO

SEMBENOTTI MARCO

SERRA NICOLA

SHERO XHEIK

VOYAT ALEX

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

BERTOLDI SARA

BORTOLOTTI GIULIA

BOSETTI STEFANO

CASONATO GIULIA

MARGONI MARTINA

MASON GIACOMO

TARTER ALESSIA

TOMASI RENATO

URBANI GIUSEPPE

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Zanetti Silvia.

Partecipa il Vicesegretario generale Ravagni Alessio.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2543/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti sportivi con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, affidati in gestione in gran parte ad A.S.I.S. - Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento - e in parte ad associazioni sportive individuate a seguito di idonea procedura;

preso atto che tra gli impianti sportivi affidati a terzi vi è anche l'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia" sito in località Pianizza di Villazzano che insiste sull'area identificata dalla p.ed. 1023 in Comune Catastale di Villazzano, comprendente le seguenti strutture o aree:

- struttura in legno nella quale sono collocati i box cavalli;
- club house;
- maneggio coperto con struttura in acciaio, aperta sui lati;

atteso che l'impianto sportivo è attualmente affidato in appalto al Circolo Ippico La Roccia Asd con contratto sottoscritto sulla piattaforma MePat n. ordine: 5000298133, CIG ZB732027D5, valido dal 01.07.2021 al 30.06.2026;

preso atto che il contratto di servizio in essere, comprensivo dell'offerta tecnica ed economica del soggetto aggiudicatario, prevede che l'affidatario sostenga tutte le spese gestionali ed introiti le tariffe e le entrate per i servizi offerti agli utenti, in assenza sia di canone concessorio in favore del Comune che di corrispettivo in favore dell'appaltatore;

atteso che la gestione del Circolo ippico La Roccia, in relazione alla futura gestione, si esplica attraverso numerose attività, tra le quali:

- apertura e chiusura del maneggio, custodia e pulizia, attività di segreteria, riscossione delle tariffe, manutenzione ordinaria nonché manutenzione straordinaria migliorativa a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune, con particolare riferimento agli interventi dedotti in gara;
- organizzazione, gestione e promozione delle attività sportive compatibili con le strutture presenti nell'impianto, organizzazione e conduzione di lezioni individuali, corsi, centri estivi, allenamenti e gare;

atteso che, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera g), del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in conformità all'articolo 8, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, al Consiglio comunale, in relazione all'affidamento della gestione dei servizi pubblici, compete:

- l'assunzione del servizio, intesa sia come costituzione ex novo di un servizio prima non gestito che come affidamento al termine di scadenza della gestione precedente;
- la relativa disciplina generale con ciò intendendosi la definizione degli elementi fondamentali caratterizzanti lo specifico servizio, che devono essere assunti quali presupposti sui quali costruire le successive fasi relative all'affidamento e all'esecuzione del medesimo servizio pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interessi pubblici che l'Amministrazione comunale persegue;
- la scelta della relativa forma gestionale;

dato atto che, in ragione della scadenza dell'attuale contratto di gestione, si rende necessario procedere con l'assunzione del servizio, la definizione della disciplina generale e l'individuazione della modalità di gestione dell'impianto sportivo a decorrere dal 01.07.2026, salvo proroga tecnica a seguito di indizione della gara e per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario;

rilevato che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 826, ultimo comma, del Codice Civile, come confermato da orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione V, 26.07.2016 n. 3380), in quanto beni destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività

sportive e pertanto beni destinati ad un pubblico servizio;

considerato pertanto che la gestione di impianti sportivi comunali, tra i quali il maneggio comunale sito in località Pianizza a Villazzano, rientra nel novero dei servizi pubblici, anche “in considerazione della centralità del momento della «gestione», che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica” (TAR Lombardia, Milano, sezione V, 04.01.2024, n. 26);

atteso infatti che in base a consolidata giurisprudenza (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione V, 28.01.2021, n. 858; Consiglio di Stato, sezione V, 18.08.2021, n. 5915) nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

considerato pertanto che l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'articolo 826 del Codice Civile, quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è suscumbibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura una concessione di servizi (tra cui TAR Lazio, Roma, sezione II, 27.03.2023, n. 5246; TAR Lombardia, Milano, sezione I, 24.02.2023, n. 485; TAR Lombardia, Milano, sezione V, 04.01.2024, n. 26);

atteso che i servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in:

- a) servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 201/2022, come “servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;
- b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi con costi a totale o parziale carico dell'ente locale;

dato atto che ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica non importa la valutazione fornita dalla pubblica Amministrazione ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della “redditività”, anche solo in via potenziale (Consiglio di Stato, sezione V, 27.08.2009, n. 5097);

considerato che il Consiglio di Stato (sezione V, n. 1784 del 14.03.2022), nell'analisi della fattispecie dell'affidamento a terzi del servizio di gestione di un impianto sportivo con costi di gestione che pareggiano completamente i ricavi, ha dettagliato le seguenti considerazioni:

- la distinzione tra servizio economico di interesse generale e servizio non economico di interesse generale deve essere effettuata applicando anzitutto il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato;
- il carattere della remuneratività, a sua volta, deve essere accertato facendo applicazione di una serie di indici quali la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, le caratteristiche dell'impianto, le specifiche modalità della gestione e i relativi oneri di manutenzione, il regime tariffario (libero ed imposto), nonché la praticabilità di attività accessorie;

dato atto che i dati economici relativi alla gestione in corso e nello specifico l'analisi dei bilanci relativi alle ultime quattro annualità successive al periodo pandemico (2020) confermano che il servizio erogato presenta il connotato della redditività seppur con la previsione di un contributo in conto gestione a carico dell'Amministrazione comunale ad integrazione del diritto a riscuotere e trattenere le tariffe e gli altri proventi da gestione;

ritenuto pertanto che, sulla base di quanto esposto, l'impianto sportivo comunale di equitazione “La Roccia” presenti le caratteristiche di un impianto sportivo “con rilevanza economica” in quanto possiede, in virtù della possibilità di sviluppare attività tariffarie che, congiunte al prezzo riconosciuto a carico dell'Amministrazione concedente, consentono di remunerare i fattori della produzione e generare flussi di cassa tali da compensare il concessionario degli oneri sostenuti;

visto l'articolo 41 “Interventi in materia di servizi pubblici locali” della Legge regionale

03.05.2018, n. 2 e ss.mm. (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che al comma 1 sancisce che i servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria;

richiamato il quadro normativo provinciale di riferimento per la scelta delle modalità di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento, rappresentato dalla L.P. 17.06.2004 n. 6, dalla L.P. 16.06.2006 n. 3 e dalla L.P. 21.04.2016 n. 4;

visto inoltre l'articolo 30, comma 1, della L.P. 21.04.2016 n. 4 e ss.mm. "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino" (Legge provinciale sullo sport), che stabilisce che gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse;

atteso peraltro che, ai sensi del citato articolo 30 della L.P. 4/2016, per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della L.P. 3/2006;

richiamato l'articolo 13 "Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia" della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" che, al comma 3, prevede che i servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto dalla legge stessa e dalla vigente legislazione provinciale in materia;

richiamato al riguardo l'articolo 10 della L.P. 17.06.2004 n. 6 e ss.mm. "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, prevedendo al comma 7 che gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, scegliendo tra le seguenti modalità di affidamento, in alternativa alla gestione in economia:

- a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare;
- b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a);
- c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento;
- d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento;

dato atto che a livello nazionale la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 31.12.2022 n. 201 e ss.mm. recante "riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che ha dettato una disciplina compiuta dei servizi pubblici locali prestati a livello locale, stabilendo i principi e le condizioni, anche economico-finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza, accessibilità, parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti degli utenti;

verificate le possibili modalità di gestione del maneggio comunale di Villazzano anche sulla base delle caratteristiche specifiche del servizio da erogare e della consistenza dei luoghi;

considerato che la gestione diretta di tale impianto sportivo non risulta economicamente sostenibile in quanto il Comune dovrebbe farsi carico innanzitutto di tutte le attività gestionali con personale specificatamente destinato alla gestione amministrativa

dell'impianto, alla manutenzione, alla custodia ed alle altre attività;

dato atto inoltre che la gestione diretta comporterebbe la necessità di assunzione di personale competente per tutte le attività di insegnamento e promozione della disciplina sportiva dell'equitazione e di custodia e cura dei cavalli e pony, figure queste attualmente non reperibili nei ruoli dell'Amministrazione comunale, provvedendo ad individuare anche il personale sostituto nel caso di assenze brevi;

dato atto altresì che l'affidamento del centro ippico comunale ad A.S.I.S. (Azienda Speciale del Comune incaricata della gestione di altri impianti comunali in forza del contratto di servizio 29.12.2023 n. 33200 racc., modificato con atto aggiuntivo 27.09.2024 n. 33874 racc.), che tra gli impianti sportivi assegnati in gestione al momento non annovera alcun maneggio, risulterebbe particolarmente oneroso, in quanto l'Azienda, pur sfruttando le economie di scala per le attività di prenotazione e incasso delle tariffe, sarebbe costretta ad assumere personale da mettere a disposizione esclusivamente presso la struttura durante tutto l'orario di apertura;

atteso inoltre che anche la fattispecie dell'appalto del servizio non si ritiene adeguata quale strumento per l'affidamento della gestione del maneggio, anche in base a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella deliberazione 14.12.2016 n. 1300;

considerato infatti che l'A.N.A.C., con la deliberazione sopra citata, nel chiarire che la distinzione tra impianti sportivi con rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica deve essere considerata in relazione alla finalità di definire la tipologia di procedura di affidamento, ha individuato rispettivamente la concessione di servizi e l'appalto di servizi a seconda della rilevanza economica o meno dell'impianto da gestire;

dato atto che la modalità gestionale da valutare per il maneggio comunale "La Roccia" è pertanto quella della concessione di servizi;

atteso che la concessione di servizi è disciplinata dagli articoli 176 e seguenti del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", che, all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'allegato I.1, definisce i «contratti di concessione» o «concessioni» quali contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più Amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

dato atto che la scelta del modello della concessione in luogo dell'appalto è coerente anche con il favor legis previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 201/2022 ai sensi del quale "gli enti locali [...] affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore";

considerato pertanto che l'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione del maneggio comunale "La Roccia" a Villazzano costituisce la modalità organizzativa più sostenibile non solo sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento, ma anche per assicurare adeguati standard di qualità, efficienza ed economicità del servizio stesso, di convenienza economica nonché di garanzia di continuità del servizio, tenuto conto che il concessionario, accollandosi il rischio operativo, viene responsabilizzato anche rispetto ai risultati della gestione, nonché alle tempistiche, adeguatezza e funzionalità degli interventi di manutenzione e miglioramento della struttura;

considerato che deve essere definito l'importo dell'eventuale canone annuo a carico del concessionario o dell'eventuale contributo in conto gestione a carico dell'Amministrazione comunale da porre a base della procedura per l'affidamento in concessione del maneggio comunale in base a quanto emerge dal Piano Economico Finanziario (PEF);

atteso che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto da parte dell'Amministrazione concedente, la quale dovrà attentamente verificare "non solo lo scopo o le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, alla stessa stregua del parametro che viene utilizzato, ad esempio, per valutare il carattere economico o meno dei servizi pubblici locali" (Corte dei Conti sezione Veneto/716/2012/PAR);

considerato che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 251/2024/PAR del 17.12.2024, nell'esprimersi in merito all'affidamento in uso gratuito ad un'associazione sportiva di un impianto sportivo, ha evidenziato che l'affidamento

di un impianto sportivo senza il pagamento di un canone non si configura come contrario al principio generale di redditività dei beni pubblici nel caso sia motivato da uno specifico interesse di rango costituzionale (nel caso in esame, la promozione dello sport);

richiamato il comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 che stabilisce che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

considerato che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 14 citato, degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;

richiamate le Linee Guida per la redazione del PEF relative ai servizi pubblici locali non a rete approvate con Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 639 del 31.08.2023;

dato atto che nelle premesse delle predette Linee Guida viene precisato che il Piano Economico Finanziario è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell'equilibrio economico e finanziario e che deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.Lgs. 201/2022, per tutta la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, "i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento";

considerato inoltre che nelle citate Linee Guida viene espressamente precisato, in coerenza con le disposizioni di legge, che:

- per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che tali gestioni di durata limitata non richiedono, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l'elaborazione del Piano Economico Finanziario - pur restandone una facoltà per gli enti - ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore;
- sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del Piano Economico Finanziario, non vi è obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale;

visto l'articolo 178, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ai sensi del quale "per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale";

considerato che, con la collaborazione dell'attuale gestore e dei servizi tecnici comunali competenti, sono stati definiti alcuni interventi di manutenzione straordinaria da realizzare nel corso della nuova gestione tenendo conto della necessità di rendere il maneggio più attrattivo e competitivo sul territorio, migliorando il servizio offerto agli utenti, rendendo le strutture più funzionali sia alle esigenze di fruizione sportiva degli spazi che alla necessità di prendersi cura in modo adeguato dei cavalli e implementando altresì il numero dei box destinati ai cavalli;

dato atto che in sede di elaborazione del Piano Economico Finanziario di massima della concessione sono stati considerati, oltre ai dati relativi alla gestione ordinaria del maneggio, anche i costi degli investimenti da porre a carico del futuro gestore e da ammortizzare nel corso della durata del nuovo affidamento;

atteso in particolare che al nuovo affidatario sarà chiesto di realizzare entro il primo anno della nuova concessione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, più puntualmente delineati all'interno della Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, che allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante ed

essenziale:

- copertura della letamaia con una struttura fissa o mobile al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca ed evitare l'ingresso delle acque piovane nella zona di stoccaggio del letame;
- installazione in via definitiva di tre ulteriori box coperti in legno (chiusi su tre lati e con porta di accesso sul quarto lato, provvisti di tettoia) per il ricovero dei cavalli di dimensione minima 3m x 3m;
- creazione di un box coperto e attrezzato destinato al lavaggio dei cavalli (chiuso su tre lati, provvisto di tettoia, allacci idrici e scarichi interni ed eventuale illuminazione);
- realizzazione al termine dell'area maneggio ed al confine con il parcheggio di una tettoia, misure indicative 8m x 3m, in legno con tamponamento chiuso su tre lati ad uso fienile;

considerato che, oltre ai suddetti interventi che rivestono carattere di urgenza e che pertanto devono essere realizzati nel primo anno di concessione, l'impianto sportivo di equitazione comunale per offrire all'utenza un servizio adeguato e funzionale necessita di ulteriori investimenti di miglioria (spostamento definitivo della letamaia e rifunzionalizzazione della struttura club-house) la cui realizzazione si ritiene di posticipare nel corso della durata della concessione dato che gli stessi sono subordinati all'esecuzione di specifici adempimenti tecnici, quali un adeguamento del piano regolatore generale e una specifica progettazione degli interventi comprensiva del relativo quadro economico di spesa;

ritenuto che l'onere di realizzare tali ulteriori interventi possa essere affidato, come opzione di modifica contrattuale secondo quanto più puntualmente descritto nella Relazione allegata, al concessionario, anziché direttamente al Comune di Trento, in ragione del fatto che l'affidatario, conoscendo le concrete necessità gestionali, è in grado di trovare le soluzioni edilizie più idonee, provvedendo alla programmazione dei lavori secondo tempistiche rispettose dell'attività sportiva svolta presso il maneggio e, nel caso di soggetto idoneo a presentare la relativa istanza, potendo accedere allo specifico contributo provinciale per la ristrutturazione e miglioria di impianti sportivi;

atteso che eventuali ulteriori interventi potranno essere eventualmente oggetto di valutazione, in sede di modifica contrattuale, qualora necessari per la gestione efficiente ed a norma dell'impianto, nel rispetto dei vincoli e delle specifiche previsioni che saranno in punto formulate in sede di disciplina di gara;

vista la nota prot. n. 357548 del 27.09.2024 con la quale è stata chiesta alla Provincia Autonoma di Trento la collaborazione di Cassa del Trentino Spa per il supporto nella valutazione in merito alla rilevanza economica della gestione in scadenza di alcuni impianti sportivi comunali, tra cui il maneggio "La Roccia", e nella predisposizione dei relativi Piani Economici Finanziari in vista dell'elaborazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di gestione;

considerato che in data 23.04.2026 Cassa del Trentino Spa ha trasmesso il Piano Economico Finanziario con la relativa relazione illustrativa e le linee guida per l'elaborazione del PEF;

atteso che dalla documentazione trasmessa emerge che la durata dell'affidamento congrua per garantire al concessionario l'ammortamento degli investimenti obbligatori posti a suo carico è pari a dodici anni e che il contributo in conto gestione, dovuto quale prezzo dalla stazione appaltante in favore del concessionario, in grado di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione con la conservazione di un margine minimo di profitto per il gestore, è pari a Euro 5.000,00 (+ iva) annui;

valutato che un orizzonte temporale di lunga durata come quello risultante dal PEF di massima predisposto da Cassa del Trentino Spa consentirà altresì che al concessionario di attivarsi nella progettazione e realizzazione degli ulteriori investimenti sopra esposti che, come detto, miglioreranno il servizio offerto agli utenti;

dato atto che la previsione e quantificazione del contributo in conto gestione a carico del Comune di Trento emerge dalle valutazioni economiche finanziarie effettuate da Cassa del Trentino Spa, tenuto conto della peculiarità dell'impianto sportivo e delle scelte dell'Amministrazione;

rilevato, infatti, che l'area su cui insiste l'impianto sportivo è ristretta e delimitata da barriere quali la strada comunale intrapoderale di accesso da un lato e l'area bosco costituita da una parete rocciosa dall'altro;

rilevato altresì che, per la presenza di cavi dell'alta tensione che sovrastano il maneggio e della limitrofa strada provinciale, sussistono vincoli normativi che impongono limiti e fasce di rispetto nella fruizione degli spazi esistenti tali da impedire la realizzazione di strutture che

incrementerebbero la redditività del centro sportivo: ad esempio è preclusa la realizzazione di un maneggio coperto con dimensioni regolamentari o la realizzazione di un tondino per lo sgambamento e l'addestramento dei cavalli;

atteso inoltre che sussistono vincoli tariffari fissati dal Comune di Trento che ritiene opportuno garantire che la disciplina sportiva dell'equitazione sia accessibile e non uno sport elitario, prediligendo quindi un approccio basato sull'inclusione, sulla riduzione dei costi richiesti agli utenti e sulla promozione dell'equitazione di base rispetto a quella agonistica di alto livello;

dato atto che il contributo in conto gestione come sopra definito rappresenta l'elemento sul quale verranno effettuate le offerte economiche da parte dei partecipanti alla procedura di gara;

atteso che sulla base di quanto esposto, per procedere all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione "La Roccia", il Servizio Cultura, eventi, sport e giovani ha predisposto la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale che contiene il Piano Economico Finanziario di massima predisposto da Cassa del Trentino Spa;

ritenuto di approvare il documento "Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.Lgs. 201/2022, articolo 14, commi 2, 3 e 4; articolo 31, commi 1 e 2)", Allegato n. 1 alla presente deliberazione;

ritenuto pertanto, sulla base di quanto esposto e della relazione di cui all'Allegato n. 1, di incaricare il Servizio Cultura, eventi, sport e giovani di affidare in concessione a terzi il servizio di gestione del maneggio comunale "La Roccia" sito in località Pianizza a Villazzano con apposita procedura negoziata ai sensi dell'articolo 187 "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea" del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.;

rilevato in particolare che il comma 1 dell'articolo 187 prescrive che per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

dato atto che la procedura negoziata verrà espletata sulla piattaforma Contracta invitando i soggetti che avranno presentato istanza in risposta ad uno specifico avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto redatto ai sensi del comma 1 dell'articolo 187 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 che sarà pubblicato sul Sistema Informativo SICOPAT dell'Osservatorio Contratti della PAT al fine di promuovere la massima concorrenza nell'esperimento della successiva procedura di gara e di sollecitare nel contempo gli operatori economici interessati a procedere all'iscrizione alla piattaforma Contracta;

atteso che la concessione del servizio verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm., attribuendo un punteggio massimo di 20 punti all'offerta economica e di 80 all'offerta tecnica;

dato atto inoltre che, al fine di assicurare l'individuazione di un soggetto adeguato per la gestione del maneggio comunale, verrà posto, tra gli altri, quale requisito speciale di accesso e quale elemento di valutazione dell'offerta tecnica il requisito dell'esperienza nella gestione di un impianto sportivo di equitazione aperto al pubblico dotato di almeno dieci box cavalli, per almeno tre anni nel decennio antecedente alla data di invio della Lettera di invito;

dato atto che la Commissione consiliare per la cultura, il turismo e lo sport nella seduta del 11.05.2026 ha esaminato la presente proposta di deliberazione, con esito favorevole;

dato atto altresì che la Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza e l'informazione nella seduta del 11.05.2026 ha esaminato la presente proposta di deliberazione, con esito favorevole;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 01.01.2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la Legge provinciale 17.06.2004 n. 6 e ss.mm. “Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”;
- la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- la Legge provinciale 21.04.2016 n. 4 e ss.mm. “Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino”;
- il D.Lgs. 31.12.2022 n. 201 e ss.mm. “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici”;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici approvato con deliberazione consiliare 03.02.2026 n. 10;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera g), della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., richiamato dall'articolo 8 del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Trento, in base al quale al medesimo Organo competono “la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali”;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di poter avviare immediatamente la procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione vista la scadenza del contratto in essere;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, la Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 31, di cui favorevoli n. 30 (Attolini Renata, Baggia Monica, Benetti Alex, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Ceko Kristofor, Chila' Filomena, Dal Ri Alessandro, De Leo Antonio, Demarchi Andrea, Dematte' Daniele, Di Pippo Errico, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Fiori Francesca, Franceschini Silvia, Frizzera Gianna, Goio Ilaria, Ianeselli Franco, Ioriatti Loris, Malaj Spartak, Moranduzzo Devid, Pedrotti Alberto, Risatti Stefano, Sani Roberto, Sembenotti Marco, Serra Nicola, Shero Xheik, Voyat Alex, Zanetti Silvia), contrari n. 1 (Geat Claudio), astenuti n. 0 , non votanti n. 0;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare l'Allegato n. 1 "Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.Lgs. n. 201/2022, articolo 14, commi 2, 3 e 4; articolo 31, commi 1 e 2)" che firmato dal Vicesegretario generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di individuare nello strumento della concessione di servizi, sulla base di quanto indicato nell'Allegato n. 1, la forma gestionale dell'impianto sportivo comunale di equitazione sito in località Pianizza a Villazzano, sull'area individuata catastalmente dalla p.ed. 1023 in Comune Catastale di Villazzano, a decorrere dalla data di scadenza del contratto di gestione in essere e per la durata di dodici anni prevista dal Piano Economico Finanziario di massima;
3. di stabilire che l'affidamento in concessione del servizio di gestione di cui al punto 2. avverrà con apposita procedura negoziata ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e dell'articolo 17 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.;
4. di dare atto che l'Allegato n. 1 di cui al punto 1. comprende, alla Sezione B (Descrizione del servizio) la disciplina generale del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di equitazione sito in località Pianizza a Villazzano e alla Sezione E (Strumenti per la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità) il Piano Economico Finanziario di massima predisposto da Cassa del Trentino Spa;
5. di demandare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Dirigente del Servizio competente l'indizione della procedura di cui al punto 3;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL VICESEGRETERARIO GENERALE
Alessio Ravagni

LA PRESIDENTE
Silvia Zanetti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).